



Ravvedimento speciale introdotto dal decreto Omnibus (Dlgs 148/2026)



Con l'entrata in vigore lo scorso 12 agosto del D.lgs 148/2026 cd decreto Omnibus, tra le novità di maggiore interesse figura il ravvedimento speciale riservato ai contribuenti Isa che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2026-2027.

L'istituto, già sperimentato in passato, consente ai soggetti interessati di definire le annualità dal 2020 al 2023 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, beneficiando di una significativa limitazione del rischio di subire accertamenti nelle annualità coperte dal ravvedimento.

La misura si inserisce nel più ampio disegno del legislatore volto a incentivare il ricorso al concordato preventivo biennale, offrendo ai contribuenti un duplice beneficio: da un lato, la possibilità di concordare preventivamente il reddito imponibile per il biennio 2026-2027; dall'altro, di regolarizzare le annualità pregresse.

Sul piano operativo, infine, occorrerà attendere un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate con cui verranno definiti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni.

Il nuovo ravvedimento speciale è uno strumento strettamente collegato al rinnovo dell'adesione al Cpb per il biennio 2026-2027.

Possono, infatti, accedervi esclusivamente i contribuenti che:

- hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
- relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano entro il 31 ottobre 2026 l'adesione al Cpb, disciplinato dal Dlgs 13/2024;
- versano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'Irap, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto Omnibus.

Il ravvedimento speciale riguarda esclusivamente le annualità dal 2020 al 2023. La scelta può riguardare **anche una sola annualità** oppure più periodi d'imposta, purché rientrino nell'arco temporale individuato



Come calcolare la base imponibile

Per il calcolo dell'imposta sostitutiva la base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo (il valore della produzione ai fini IRAP) dichiarato nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023, e il valore dello stesso incrementato di una percentuale variabile in funzione del punteggio Isa conseguito.

In particolare, l'incremento è pari al:

- 5%, se il punteggio Isa è pari a 10;
- 10%, se il punteggio Isa è pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20%, se il punteggio Isa è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30%, se il punteggio Isa è pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40%, se il punteggio Isa è pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50%, se il punteggio Isa è inferiore a 3.

Una volta determinata la base imponibile occorre procedere al calcolo dell'imposta sostitutiva, applicando le aliquote previste dal decreto Omnibus, in particolare:

Per le annualità 2022 e 2023 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con aliquota pari al:

- 10%, per i contribuenti con Isa pari o superiore a 8;
- 12%, per i contribuenti con Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, per i contribuenti con Isa inferiore a 6.

Per l'Irap trova invece applicazione l'aliquota unica del 3,9%.

Con riferimento alle annualità 2020 e 2021, il legislatore ha previsto un ulteriore trattamento di favore in considerazione della pandemia di Covid-19. Riconoscendo una riduzione del 30%.

Si segnala, inoltre, che il valore complessivo dell'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Casi particolari

Una disciplina specifica è prevista per i soggetti con ricavi non superiori a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, anche per una delle annualità comprese nel quadriennio 2020-2023, abbiano dichiarato:

- a) una causa di esclusione dagli Isa correlata alla diffusione della pandemia di Covid-19;
- b) la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- c) una causa di esclusione dagli Isa correlata all'esercizio di più attività di impresa.

Per tali contribuenti la base imponibile non è infatti parametrata al punteggio Isa, bensì è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. Sul relativo incremento si applica un'imposta sostitutiva del 12,5%, mentre ai fini Irap la base imponibile è determinata con il medesimo incremento del 25% e l'imposta è applicata nella misura del 3,9%.

Per le annualità interessate da cause di esclusione connesse alla pandemia è inoltre confermata anche per tali soggetti la riduzione del 30%

Modalità di pagamento

Una volta determinato l'importo dovuto, il contribuente può scegliere se effettuare il versamento in un'**unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027** oppure



mediante pagamento rateale in un numero **massimo di dieci rate mensili** di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027.

In caso di rateazione il ravvedimento speciale si considera perfezionato soltanto con il pagamento di tutte le rate.

La disciplina consente inoltre, in presenza di redditi imputati per trasparenza ai soci o agli associati, che il versamento possa essere effettuato direttamente dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Gli effetti del ravvedimento e le eccezioni

La “copertura” da possibili accertamenti, tuttavia, non è assoluta. Le rettifiche non possono essere effettuate fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dal Cpb ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs 13/2024;
- b) applicazione di misure cautelari personali o reali ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per determinati reati tributari (ad eccezione di alcune fattispecie espressamente individuati dalla norma), commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento a seguito della decadenza dalla rateizzazione;
- d) dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione dagli Isa previste per accedere al regime speciale (articolo 29, co. 7, decreto Omnibus).

La proroga dei termini di accertamento

In deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 3, comma 3, Statuto contribuente), l'articolo 29, comma 17, del decreto Omnibus prevede per i soggetti che rinnovano l'adesione al Cpb per il biennio 2026-2027 e si avvalgono del ravvedimento speciale, per una o più annualità tra i periodi



d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, che i termini di decadenza relativi alle annualità oggetto di definizione sono prorogati fino al 31 dicembre 2029.